

## **SALUTO DELL'ON. FUCCI AL I CONGRESSO POLITICO-ISTITUZIONALE AIDI**

Cara Presidente Abbinante, gentili Signori,

sono molto rammaricato di non poter essere presente, a causa di problemi di salute, ai Vostri lavori. Ho seguito le fasi di preparazione di questo I Congresso politico-istituzionale e so bene quanto la D.ssa Abbinante si sia adoperata per realizzare questa importante giornata.

Non potendo esserci, spero di poter almeno parzialmente rimediare inviando per iscritto il mio saluto caloroso e anche alcune brevi valutazioni sulla recente Legge n. 24 del 2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

In linea generale esprimo soddisfazione per gli obiettivi e per l'impianto del provvedimento. Si interviene sulla gestione del rischio clinico, sulla natura della responsabilità del professionista, sul tentativo obbligatorio di conciliazione, sulle tutele assicurative, sul Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, sulle Linee guida elaborate dalle società scientifiche, sulla disciplina relativa ai consulenti dei tribunali.

\* \* \*

La Legge, frutto di un lavoro complesso avviato nel 2013 e concluso dopo, contiene previsioni di interesse per i professionisti del settore sanitario:

- In relazione all'azione di rivalsa, si prevede che, se è accolta la domanda del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, l'azione nei confronti dell'esercente la professione sanitaria debba essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione per singolo evento, in caso di colpa grave, non possa superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.
- Poi si prevede l'obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l'attività al di fuori di una delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall'esercizio della medesima attività.
- In una logica più generale di equilibrio e solvibilità del risarcimento è stata prevista l'obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, se operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze assicurative per colpa grave.

La Legge è un provvedimento complesso, alcune parti del quale peraltro troveranno una attuazione (e anche una interpretazione) compiuta più avanti con l'emanazione di vari decreti attuativi. Possiamo intanto dire che essa contiene altri interventi di rilievo tra cui evidenzio i seguenti:

- La Legge inserisce - tra i compiti ai quali è finalizzata l'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario da parte delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie - quello della predisposizione di una relazione semestrale sugli eventi avversi verificatisi nella struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle conseguenti iniziative messe in atto: tale relazione è pubblicata sul sito internet della struttura sanitaria.
- Inoltre si disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Si stabilisce la natura extra-contrattuale della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria (qualora direttamente chiamato in causa) a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata - salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente - con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene lesa e termine di prescrizione di cinque anni.
- La Legge inoltre disciplina le modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria prevedendo la sua liquidazione sulla base delle tabelle uniche nazionali dei valori economici del danno biologico il cui aggiornamento è disposto annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

\* \* \*

Mi limito a queste brevi considerazioni restando a disposizione, in altri momenti, per i necessari approfondimenti. E colgo questa occasione per affermare il mio apprezzamento per l'attività dell'Associazione, con cui ho avuto modo di collaborare nei mesi scorsi per l'elaborazione di una proposta di legge sull'educazione all'igiene orale nelle scuole, che parte dalla constatazione dell'importanza di un'efficace educazione all'igiene orale che è rilevante non solo nella prevenzione delle patologie cariogene e parodontali, ma anche in relazione ad alcune patologie sistemiche come le malattie cardiovascolari, il parto prematuro, il diabete, il morbo di Alzheimer, la polmonite *ab ingestis* negli anziani costretti a letto.

Vi ringrazio e auguro a tutti i presenti buon lavoro.

**Benedetto Fucci**